



COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

SISTEMA UNITARIO REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO – VIA ATENEA COMPRESO VIE E PIAZZE RICOMRESE NELLA STESSA, redatto ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” modificato con [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#) e con [Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006](#)

L'accesso e la sosta nella suddetta **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)** è regolamentata come segue:

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,30 DI TUTTI I GIORNI FERIALI, ESCLUSO IL SABATO, GIORNO NEL QUALE LA CHIUSURA VIENE PROTRATTA FINO ALLE ORE 21,30, A TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DEGLI AUTORIZZATI CON I SEGUENTI PERMESSI E CON LE SOTTO ELENcate MODALITA' :

CAT.1 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLA SUINDICATA ZONA TRAFFICO LIMITATO

Transito consentito ai residenti con disponibilità di autorimessa o possibilità di posto macchina, escluso il Sabato.

La disponibilità di autorimessa o di posto macchina non è richiesta nell'ipotesi di abitazioni ricadenti nelle vie e traverse comprese tra la salita Porcello e la discesa della Chiesa Purgatorio e con possibilità di parcheggio in prossimità della stessa abitazione.

La qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Agrigento oppure in caso di proprietà dell'immobile di cui si ha l'effettiva disponibilità per residenza abitativa, comprovata con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal Comando di polizia municipale (contratto servizio energia elettrica, contratto servizio idrico, contratto gas ecc.)

La disponibilità del garage deve essere comprovata da un valido titolo possessorio.

Validità **PASS**: anni 2 dal rilascio con richiesta scritta da presentarsi al Comando di Polizia municipale .

E' fatto carico ai titolari di restituire tempestivamente al Comando di Polizia Municipale, il Pass al venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato il rilascio.

CAT. 2 – MEZZI DI SOCCORSO DELLE FORZE ARMATE - MEZZI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, ANTINCENDIO, AUTOAMBULANZE E DI SOCCORSO IN GENERE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Transito e sosta consentita per servizio di soccorso e vigilanza ai mezzi delle Forze Armate e forze di polizia, servizi antincendio, autoambulanze e mezzi di soccorso in genere e della Protezione Civile

CAT.3 - VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON APPOSITA ORDINANZA

Transito e sosta consentiti esclusivamente per i giorni e per le ore stabilite nell'apposita ordinanza, la quale deve contenere anche l'indicazione e l'autorizzazione dei lavori ed il tratto interessato.

Validità **PASS** :temporanea stabilita di volta in volta, con ordinanza, a richiesta.

CAT.4 - VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO FINO A 3,5 t. PER IL TRASPORTO DI MERCE PER IL RIFORNIMENTO DI IMPRESE ARTIGIANALI E DITTE COMMERCIALI CON SEDE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

Transito consentito con orario dalle ore 20,30 alle ore 9,30 del giorno successivo e dalle ore 13.00-17,00, e nello stesso orario, sosta consentita limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

Validità **PASS**: anno 1 dal rilascio, a richiesta

CAT. 5 -VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE IN VIA ATENEA E NELLE VIE, TRAVERSE E PIAZZE RELATIVE ALLA STESSA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.), CON CONSEGNA A DOMICILIO.

Transito e sosta autorizzata per 15 minuti per consentire il carico e lo scarico, dalle ore 20,30 alle ore 9,30 del giorno successivo e dalle ore 13.00-17.00.

Il permesso verrà rilasciato solo per le attività che possano dimostrare l'effettivo servizio a domicilio, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso può essere rilasciato a veicolo intestato al titolare della medesima.

Validità **PASS**: 1 anno dal rilascio.

CAT.6 -VEICOLI DI CLIENTI DI BED & BREAKFAST SITUATI ALL'INTERNO DELLA VIA ATENEA E NELLE VIE, TRAVERSE E PIAZZE DELLA RELATIVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Transito con sosta autorizzata per 10 minuti in prossimità della sede.

Il permesso è rilasciato direttamente ai titolari di bed & breakfast, e a beneficio esclusivo dei clienti con residenza fuori dalla Provincia di Agrigento, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Validità **PASS**: anni 2 dal rilascio con richiesta scritta da presentarsi a cura del gestore.

E' fatto carico al gestore di restituire tempestivamente al Comando di Polizia Municipale, il Pass al venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato il rilascio.

CAT. 7 - VEICOLI INTESTATI A MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N., MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE, DELLA MEDICINA LEGALE E DI U.O. IMPEGNATI IN SERVIZIO TERRITORIALE DELLA A.S.L.

Transito e sosta, in prossimità territoriale, autorizzata fino ad un massimo di 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo esposto sulla parte anteriore dell'autoveicolo. Il permesso può essere rilasciato per il veicolo in uso esclusivo al medico e deve essere utilizzato direttamente dal medico stesso e per esclusivo uso professionale, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Le unità del corpo di polizia municipale sono autorizzate alla verifica dell'utilizzo del Pass per esclusivo uso professionale, fermo restando il rispetto della tutela dei dati personali

dell'assistito.

Validità **PASS**: anni 1 dal rilascio;

CAT. 8 – VEICOLI UTILIZZATI CON CONTINUITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI ED ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CON CONTRATTO DI ASSISTENZA AVENTI CARATTERISTICHE DI PRONTO INTERVENTO (Enel – Telecom – Siciliana Gas – ecc.) ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L. IN OGGETTO

Transito consentito con orario specificato nel permesso e con sosta in prossimità territoriale è consentita nell'arco orario di validità del permesso limitatamente alle operazioni di carico e scarico o di intervento e non deve comunque creare intralcio alla circolazione, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Validità **PASS** : massima 1 anno dal rilascio.

Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o servizio all'interno della Z.T.L.

CAT. 9 - PERSONALE VOLONTARIO DI ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO PER ACCOMPAGNAMENTO PERSONE ASSISTITE PER TERAPIE SALVAVITA E CURE RIABILITATIVE – PERSONALE ADDETTO ALLA CONSEGNA FARMACI.

Transito e sosta in prossimità territoriale autorizzata limitatamente per 15 minuti in relazione al servizio di accompagnamento del soggetto assistito, riscontrabile da apposita documentazione, da presentarsi al Comando di Polizia Municipale.

Rilasciato a richiesta direttamente agli automezzi dalle Associazioni, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Sul permesso saranno indicati gli spazi individuati alla sosta, secondo criteri di prossimità territoriale

Validità **PASS** : massima 1 anno dal rilascio

Sono assimilabili a tale categoria e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo anche:

Cat. 9/a agli automezzi adibiti al trasporto di medicinali in favore di soggetti con residenza nella ZTL e per le farmacie con sede all'interno della ZTL.

Cat. 9/b per comprovate esigenze di cure mediche e fisioterapiche o in caso di documentata invalidità temporanea.

In tale ipotesi i permessi sono rilasciati in via temporanea con transito e/o sosta limitata fino ad un massimo di 60 minuti.

CAT. 10 – FUNERALI

Transito e sosta in prossimità territoriale con orario limitato al servizio.

Sono rilasciati alle ditte che effettuano servizi funebri ricadenti nella via Atenea, vie e Piazze relative alla ZTL, solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta con allegata documentazione comprovante il luogo, il giorno e l'ora della cerimonia funebre ed il domicilio della persona defunta.

Validità **PASS** : limitato al solo servizio

CAT. 11– MATRIMONI IN LUOGHI DI CULTO RICADENTI DENTRO LA ZTL

Transito e sosta in prossimità territoriale limitata all'orario stabilito per la cerimonia in

favore dell'automezzo di accompagnamento degli sposi e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo. La sosta è consentita solo per l'accompagnamento per e dalla sede del luogo di culto.

Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta di uno degli sposi con allegata documentazione comprovante il luogo, il giorno e l'ora della cerimonia.

Validità **PASS** : limitato al giorno e all'ora di celebrazione del matrimonio

CAT. 12 – BUS IN SERVIZIO DI LINEA URBANA – TAXI

Transito e sosta limitata per consentire il carico e scarico passeggeri e negli appositi spazi in favore degli automezzi appartenenti alla ditta affidataria del servizio di concessione trasporto linee urbane.

Sarà consentito il transito e la sosta soltanto per i mini bus di linea urbana.

Sono assimilabili a tale autorizzazione quella riguardante i TAXI e gli automezzi a noleggio.

Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta.

Validità **PASS** : limitato ad 1 anno agli autobus in servizio di linea , -

CAT.13 – DISABILI CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE MUNITI DI CONTRASSEGNO INVALIDI-

Transito e sosta, in prossimità territoriale della sede ove deve recarsi il disabile e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Il permesso è rilasciato, a richiesta del soggetto disabile, direttamente all'automezzo di proprietà dello stesso o del soggetto accompagnatore, con allegata apposita documentazione comprovante lo stato di disabilità con difficoltà di deambulazione e l'indicazione dell'automezzo ed il soggetto accompagnatore.

La sosta è autorizzata fino ad un massimo di 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo esposto sulla parte anteriore del veicolo, mentre per i disabili residenti, la cui abitazione ricade all'interno della ZTL senza possibilità di altro accesso alternativo, saranno rilasciati appositi contrassegni .

Validità **PASS** : limitato ad 1 anno

CAT. 14 – AUTOMEZZI PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Il transito e la sosta limitata per i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nella ZTL in oggetto e per i mezzi per pulizia meccanica della strada sono consentiti dalle ore 13,00 alle ore 17,00 e dalle 21,30 alle ore 8,30 del giorno successivo, da Lunedì a Sabato. La Domenica è consentito soltanto nelle ore mattutine dalle ore 6,00 alle ore 8,30.

Il permesso è rilasciato alle ditte concessionarie del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e per la pulizia della strada.

Validità **PASS** : permanente e fino alla durata del servizio.

CAT. 15 – PERMESSI TEMPORANEI PER COMPROVATE ESIGENZE: trasferimenti di residenza in corso, spostamenti di attività commerciali e interventi di urgenza.

Il transito e la sosta limitata per i mezzi appositamente indicati è autorizzato in via temporanea per comprovate esigenze (trasferimenti di residenza in corso, spostamenti di attività commerciali e interventi di urgenza).

Il permesso con validità temporanea e limitato all'esigenza è rilasciato a richiesta e

comprovato da idonea documentazione.

Regole comuni:

Tutti i suddetti permessi devono risultare da un apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia municipale che va esposto sulla parte anteriore dell'automezzo, in modo visibile ed esibiti a richiesta degli ufficiali e agenti di polizia municipale e di tutte le forze dell'ordine.

Non è consentito l'uso di fotocopie.

Il rilascio dei sopra elencati permessi è effettuato dall'Amministrazione Comunale, con presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comando di polizia municipale.

La richiesta è esitata dal servizio del Comando di Polizia Municipale entro 30 giorni dal ricevimento e nel rispetto dell'ordine cronologico. Il mancato rispetto dell'ordine cronologico è consentito soltanto per comprovate e motivate urgenti esigenze attestate dal responsabile del servizio nella relazione istruttoria.

Il termine di trenta giorni è interrotto a seguito di richiesta di ulteriore documentazione integrativa, la quale dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta pena la decadenza.

Per ogni veicolo potrà essere rilasciata un sola categoria di permessi previsti dal presente provvedimento

Il permesso – contrassegno per le casistiche indicate nelle precedenti categorie consente il riconoscimento degli interessati nell'esercizio del proprio diritto e costituisce l'unico elemento utilizzabile per il controllo della ZTL.

La mancanza di esposizione del contrassegno equivale a mancanza del titolo autorizzatorio e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, in tutti quei casi in cui venga accertato un **utilizzo abusivo dei permessi** per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o **degli speciali contrassegni** da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone invalide titolari del contrassegno stesso, **in quanto revocati, scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in corso di validità**, i medesimi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli Agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.

E' facoltà degli Agenti del Comando di Vigili Urbani ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al rilascio o in caso di intralcio al traffico pedonale, di utilizzo su un veicolo diverso, come sottopecificato.

Il ripetersi di comportamenti non consentiti comporterà la revoca del permesso.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI IRREGOLARE UTILIZZO:

- A) Per l'uso di fotocopie di contrassegno riportante piu' numeri di targa – sospensione di 6 mesi;
- B) Per contraffazione di contrassegno: revoca
- C) Per uso su un autoveicolo diverso: - sospensione di 6 mesi
- D) Per transito su una via diversa di quella autorizzata: - sospensione di 3 mesi
- E) Per sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 3 mesi
- F) Per aver utilizzato il contrassegno ad uso e per attività diversa da quella per cui è

stato rilasciato, (tale contestazione deve risultare da apposito verbale) –
sospensione di 6 mesi

Al provvedimenti di ritiro, sospensione e di revoca del contrassegno farà seguito l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione alle norme del codice della strada.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI:

IL presente sistema di regolamentazione unitaria revoca tutte le disposizioni precedentemente adottate ed inerenti la Z.T.L. in oggetto (Zona a Traffico Limitato).

Il sistema unico di regolamentazione entrerà in vigore con l'emanazione di apposita ordinanza del Sindaco a sensi dell'art. 7, comma 1 del vigente C.d.S.

Si informa che i **Pass** rilasciati in virtù della precedente ordinanza abrogata non avranno più validità se non la motivazione del rilascio non rientra in nessuna delle casistiche sopra individuate, mentre hanno una validità transitoria di giorni 30 se la motivazione del rilascio rientra nella casistica delle categorie sopraindicate, con onere di richiederne la novazione del contrassegno.

IL DIRIGENTE
del Settore Polizia Municipale
Zambuto
Dott.ssa Filippa Inghima Modica

IL SINDACO
Marco

D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" modificato con [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#) e con [Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006](#)

Art. 7. (1)

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza

del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei

medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. ⁽²⁾

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. ⁽²⁾

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. ⁽²⁾

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. ⁽²⁾

(1) Articolo così modificato dal [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

(2) Comma così modificato dal [Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006](#).